

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08464/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8464 del 2020, proposto da

Luna Barcaroli, Giovanna Barone, Serena Bartolini, Ilenia Brasacchio, Marta Brunori, Paola Buonanno, Anna Maria Camarda, Domenico Antonio Caricari, Maria Giuseppina Cossu, Gina D'Angelo, Margherita Di Rienzo, Iliaria Fratini, Elena Lollo, Doina Lucci, Fabrizio Marchi, Vitantonio Mastrangelo, Susanna Pignataro, Maria Carmelina Pipitone, Genny Procopio, Angela Ruggiu, Sara Sciutto, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Teramo, Uff Scolastico Reg Umbria - Ambito Terr per la Provincia di Terni, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito

Terr per la Provincia di Monza e Brianza, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Uff Scolastico Reg Toscana - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Firenze, Uff Scolastico Reg Toscana - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Grosseto, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio + Altri, Ambito Territoriale Provinciale di Roma + Altri non costituiti in giudizio;

nei confronti

Letizia Sidoti non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

art. 15, comma 2, Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede i servizi di insegnamento alternativi alla religione cattolica sono sempre valutati come servizi aspecifici (e, quindi, con valutazione dimezzata) anche nel caso in cui i candidati abbiano svolto servizio d'insegnamento specifico rispetto alla classe di concorso di richiesto inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
ANNULLAMENTO graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle

province di Cuneo, Firenze, Grosseto, Monza e della Brianza, Oristano, Palermo, Roma, Teramo, Terni, Torino e Vercelli, nelle parti in cui i servizi di insegnamento alternativi alla religione cattolica dichiarati dai ricorrenti sono stati valutati come servizi aspecifici (e, quindi, con valutazione dimezzata).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Teramo e di Uff Scolastico Reg Umbria - Ambito Terr per la Provincia di Terni e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Monza e Brianza e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Vercelli e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Torino e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano e di Uff - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Uff Scolastico Reg Toscana - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Firenze e di Uff Scolastico Reg Toscana - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Grosseto e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Cuneo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 la dott.ssa Claudia

Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;
- che è necessario acquisire ai fini del decidere un relazione da parte dell'Amministrazione convenuta che fornisca al Collegio documentati chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riferimento al servizio prestato dai ricorrenti;
- che il mancato deposito sarà valutato ex art. 64 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, di depositare in giudizio, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la relazione indicata in motivazione.

Fissa per il proseguo la camera di consiglio del 26 gennaio 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 7168/2020 del 19.11.2020, nel procedimento R.G. n. 8464/2020.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 8464/2020).